

ALLEGATO C – Prescrizioni tecnico-gestionali	
Società Ma.Ter. srl	

PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

C1. Rifiuti

25. Le tipologie di rifiuti trattabili dall'impianto in oggetto sono quelle corrispondenti ai seguenti codici:

CODICI CER	DESCRIZIONE	Capacità massima di stoccaggio istantanea [mc]	Quantità massima annua trattata [t/a]	Operazioni di recupero	Settori di Stoccaggio* rif. planim. All. E
20.03.03	residui della pulizia stradale	540	29.700	R5 R13	ST 101 ST 102
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature				
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione delle sabbie				

26. Dovrà essere effettuata un'analisi di verifica di accettabilità dei rifiuti ogni 1.500 t di rifiuti conferiti e comunque almeno una volta all'anno.

27. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e delle prodotti (cd. "Rifiuto cessato") ottenuti devono essere identificati con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.

28. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti e mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee.

29. Con riferimento ai rifiuti decadenti dall'impianto individuati dal codice CER 19.08.14 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da quelle di cui alla voce 19.08.13* e codice CER 19.12.12 - altri rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11* - dovrà essere effettuata prima del conferimento ad impianti esterni opportuna analisi di caratterizzazione per verificare la non pericolosità del rifiuto. La Ditta dovrà inoltre fornire alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Arpa di Vercelli una specifica relazione in merito alle modalità di controllo, la frequenza di analisi e i parametri analizzati. Dovrà inoltre trasmettere le prime analisi di caratterizzazione di tali rifiuti prodotti.

30. Con riguardo ai materiali ottenuti dagli scavi in fase di cantiere, si rammenta che l'art.185 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. stabilisce che non rientra nel campo di applicazione della normativa rifiuti (parte IV del D.Lgs 152/2006), *"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"*; pertanto tutto il materiale derivante dalle operazioni di scavo non riutilizzato nel sito da cui è stato scavato dovrà essere gestito come rifiuto.

31. In fase di cantiere, le acque di scarico derivanti dai lavaggi delle apparecchiature, qualora raccolte ed inviate a smaltimento, dovranno essere gestite nel rispetto dalla parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

ALLEGATO C – Prescrizioni tecnico-gestionali	
Società Ma.Ter. srl	

C2. Materiali prodotti

32. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell' art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il materiale prodotto dall'attività di recupero rifiuti autorizzata [d'ora in avanti denominato "rifiuto cessato"] dovrà rispettare le caratteristiche definite nel presente provvedimento.

33. In riferimento alle tipologie di rifiuti individuati dalla tabella riportata al precedente punto 25, l'impianto in oggetto è autorizzato a svolgere le attività di recupero R13 e R5 (di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs 152/06) attraverso la tecnologia soil-washing per la produzione di materiali cd. "rifiuto cessato" da utilizzare come materiali per aggregati cementiti e aggregati bituminosi, recuperi ambientali, sottofondi stradali ecc...

Nell'ambito dell'attività di trattamento rifiuti il materiale prodotto dovrà essere certificato, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell' art. 184-ter del D.Lgs 152/2006.

Pertanto il materiale, in funzione delle frazioni granulometriche ottenute, dovrà essere sottoposto alle verifiche stabilite dalla "Tabella 2 – Analisi materiali prodotti" e consistenti in:

- esecuzione del test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi, i cui esiti devono essere conformi ai limiti tabellari previsti dall'Allegato stesso;
- controllo analitico sul tal quale secondo i metodi ed i parametri di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi. In base agli esiti analitici ottenuti, i singoli lotti di materiale prodotto dovranno essere classificati e suddivisi in relazione al rispetto della Colonna A o della Colonna B della citata Tabella 1; tale suddivisione ne determinerà e vincolerà la destinazione d'uso;
- verifiche di tipo granulometrico/merceologico volte al controllo del rispetto dei parametri fisici e qualitativi definiti dall'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle tipologie di impiego previste;
- verifiche di conformità alle norme UNI dello specifico settore di utilizzo secondo le frequenze stabilite dalle norme stesse.

Il positivo esito della certificazione è condizione vincolante per l'effettivo riutilizzo del materiale prodotto dalle attività di trattamento rifiuti, nonché per l'effettiva conferma della sussistenza della stesso e del suo effettivo recupero.

La certificazione deve essere eseguita ogni 2.000 t delle singole frazioni di prodotto recuperato ["rifiuto cessato"] e comunque con cadenza almeno semestrale.

Nel caso in cui, a seguito di attività di recupero, i materiali prodotti non risultassero in possesso delle relative caratteristiche di cui sopra, tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti.

TABELLA 2 – Analisi materiali prodotti

Destino	Frazioni	Analisi sui materiali in uscita	Frequenza
Recupero direttamente su terreno (recuperi ambientali sottofondi, ecc..)	> 2 mm (ghiaino e ghiaietto)	<ul style="list-style-type: none"> - test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi - Rispetto allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle tipologie di impiego previste - Verifiche di conformità alle norme UNI dello specifico settore di utilizzo secondo le frequenze stabilite dalle norme stesse 	Ogni 2000 t di singola frazione recuperata e comunque almeno ogni 6 mesi
	≤2 mm (sabbia)	<ul style="list-style-type: none"> - test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi - Analisi sul tal quale ai sensi della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: IPA, fenoli, idrocarburi (leggeri e pesanti), organici aromatici, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr tot, CrVI, As, Hg - Rispetto allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle tipologie di impiego previste - Verifiche di conformità alle norme UNI dello specifico settore di utilizzo secondo le frequenze stabilite dalle norme stesse 	
Altri utilizzi (cementifici, calcestruzzi, ect..)	> 2 mm (ghiaino e ghiaietto)	<ul style="list-style-type: none"> - test di cessione ai sensi dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi - Rispetto allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 sugli aggregati riciclati, relativamente alle tipologie di impiego previste 	
	≤2 mm (sabbia)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifiche di conformità alle norme UNI dello specifico settore di utilizzo secondo le frequenze stabilite dalle norme stesse 	

ALLEGATO C – Prescrizioni tecnico-gestionali	
Società Ma.Ter. srl	

C3. Acque sotterranee

34. La ditta dovrà realizzare 3 piezometri di monitoraggio dell'acquifero, uno idrogeologicamente a monte ed due a valle nella direzione del flusso della falda, secondo modalità stabilire dalla Provincia di Vercelli di cui all'Allegato F. La Ditta dovrà trasmettere, prima di dare avvio alle operazioni di realizzazione dei piezometri, una specifica relazione sull'ubicazione degli stessi e dare congruo preavviso alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento provinciale ARPA di Vercelli circa la data di realizzazione dei piezometri.

35. La prima analisi dell'acqua di falda nei piezometri sarà eseguita dall'ARPA – Dipartimento di Vercelli - in modo da documentare il "punto zero". In seguito l'analisi dell'acqua deve essere ripetuta, a cura della Ditta, con cadenza almeno annuale. I parametri da analizzare saranno stabiliti dagli Enti di controllo sulla base delle risultanze del punto zero effettuato dal Dipartimento ARPA. Le risultanze delle campagne annuali di monitoraggio della falda dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Provincia di Vercelli ed all'ARPA – Dipartimento di Vercelli e comunque almeno una volta all'anno entro il 30 aprile (con riferimento alle analisi dell'anno precedente).

C4. Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche

36. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento.

37. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento degli impianti di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti o alle acque meteoriche non trattate di raggiungere il corpo idrico recettore.

38. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità scritte, in particolare a quanto prescritto al precedente punto 37).

39. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

40. Il pozzetto d'ispezione e campionamento deve essere mantenuto costantemente agibile.

41. La realizzazione delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve avvenire contestualmente alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti.

42. Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.

43. Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate, sia nella fase di cantiere che nella fase di gestione dell'impianto.

ALLEGATO C – Prescrizioni tecnico-gestionali	
Società Ma.Ter. srl	

C5. Emissioni in atmosfera

44. Alla ditta è assegnato il codice di stabilimento n. **2158/234**.

45. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di costruzione dell'impianto, si dovrà procedere alla costante bagnatura di tutte le aree e piste di cantiere; si dovrà inoltre provvedere a umidificare le strade sterrate percorse dai mezzi d'opera e alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione. Sembra opportuno inoltre che i mezzi in ingresso/uscita dal cantiere e successivamente in fase di esercizio, qualora trasportino materiale polverulento, siano opportunamente telonati.

46. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella Tabella A1 di cui al punto 58.

47. I valori limite di emissione fissati nella Tabella A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.

48. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella A1.

49. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

50. **Il termine per la messa a regime dell'impianto è 30 giorni** dalla data di avviamento dello stesso, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..

51. Ad esclusione delle attività di cui al c. 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare un rilevamento delle emissioni (autocontrolli iniziali), nei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nella Tabella A1 .

52. Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni della Tabella A1 deve essere eseguito con **periodicità triennale** (autocontrolli periodici), verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.

53. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici di cui ai punti 51 e 52, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 30 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.

54. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" (Manuale n.158/1988), nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

ALLEGATO C – Prescrizioni tecnico-gestionali	
Società Ma.Ter. srl	

55. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, delle maniche filtranti a servizio dei filtri a tessuto. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

56. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 626/94.

57. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

58.

Tabella A1											
STABILIMENTO: Ma. Ter. Srl - Vercelli				CODICE: 2158/234		Tabella 'A1'					
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Silo stoccaggio calce	1.200	45' ogni 14gg	14 gg	ambiente	polveri	10	0,012	14,20	0,197	filtro a maniche

59. La Ditta deve utilizzare il sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento meccanico delle polveri potenzialmente emesse in fase di conferimento dei rifiuti, presente su entrambi i box di stoccaggio, ogni qualvolta venga caricato il materiale.

60. Per le emissioni in atmosfera in fase di esercizio, relativamente agli stoccaggi di sostanze polverulente, dovranno essere adottate tecniche gestionali e sistemi di abbattimento delle emissioni in conformità con quanto disciplinato nell'Allegato V della Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006.

61. Gli sfiati dei serbatoi per lo stoccaggio di acido solforico e idrossido di sodio devono essere dotati ciascuno di guardia idraulica con un'adeguata altezza del battente.

62. La Ditta deve garantire il rispetto delle specifiche chimiche della soluzione deodorizzante (soluzione al 13% di cloro libero alla concentrazione di 20mg/l), impiegata per abbattere gli odori provenienti dalla tubazione dell'acqua di ricircolo.